

Legge regionale 3 luglio 2013, n. 13.

**Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) ed alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione).**

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

### Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 25 marzo 1995, n. 39)*

1. Il numero 1) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 25 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) è sostituito dal seguente:

"1) consigliere regionale, nonché Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo; ".

### Art. 2.

*(Inserimento dell'articolo 13 bis nella l.r. 39/1995)*

1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 39/1995 è inserito il seguente:

"Art. 13 bis.

1. A coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo non può essere conferito un incarico nelle nomine e designazioni di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché nelle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;

b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale."

### Art. 3.

*(Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17)*

1. Le lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione) sono sostituite dalle seguenti:

"b) coloro che rivestono più di una carica in organi di amministrazione di società o enti istituiti, controllati, partecipati, dipendenti dalla Regione o controllati dai citati soggetti;

c) coloro che rivestono più di due cariche in organi di controllo di società o enti istituiti, controllati, partecipati, dipendenti dalla Regione o controllati dai citati soggetti.".

Art. 4.

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 luglio 2013

Roberto Cota

## **LAVORI PREPARATORI**

Proposta di legge n. 343

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) ed alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti, istituti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione)

Presentata dai Consiglieri regionali: Cattaneo (primo firmatario), Mastrullo, Carossa, Muliere, Novero, Pentenero, Botta M., Pedrale, Costa, Reschigna, Cerutti, Ponso, Boeti, Artesio, Buquicchio, Negro, Bono, Biolè, Spagnolo, Bussola e Cantore il 25 giugno 2013

Assegnata per l'esame in sede legislativa alla I Commissione permanente il 26 giugno 2013

Nominato relatore Mario Carossa

Approvata in I Commissione consiliare in sede legislativa il 28 giugno 2013 con 43 voti favorevoli e 1 contrario.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

### **Nota all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 13 della l. r. 39/1995, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 13.

1. Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale relative ai componenti:

a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;

b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento

la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio regionale;

sono incompatibili con le seguenti funzioni:

1) consigliere regionale nonché Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo;

2) dipendenti della Regione - nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale - e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;

3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;

4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2; 5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate. 2. Non è consentita la contemporanea presenza della stessa persona in più di un Ente, Società o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti.”.

### **Nota all'articolo 3**

- Il testo dell'articolo 10 della l. r. 17/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 10. (Disposizioni in materia di società ed enti costituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione)

1. La Regione, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, ove detenga una quota maggioritaria in società o enti costituiti, controllati, partecipati o dipendenti, pone in essere tutti gli adempimenti necessari affinché i relativi statuti o atti costitutivi siano modificati al fine di

assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, prevedendo la pubblicazione sul sito istituzionale del relativo soggetto, in particolare, delle seguenti informazioni:

- a) gli atti a rilevanza esterna, fermi restando i limiti imposti dalla normativa statale vigente;
- b) il bilancio di previsione annuale;
- c) il trattamento economico degli organi di amministrazione, di controllo e della dirigenza;
- d) l'elenco aggiornato degli incarichi esterni e delle consulenze assegnati con l'indicazione del destinatario, del relativo provvedimento di affidamento e dei corrispettivi, previsti e liquidati;
- e) l'elenco dei collaudi, delle consulenze e di ogni altro tipo di incarico conferito ai dipendenti;
- f) i contributi, le sovvenzioni, i crediti, i sussidi e i benefici di natura economica e finanziaria assegnati con la relativa indicazione del soggetto beneficiario;
- g) l'elenco di tutti gli affidamenti assegnati attraverso procedura diretta o mediante procedura ad evidenza pubblica.

2. La Regione, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, pone in essere tutti gli adempimenti necessari affinché gli statuti o atti costitutivi dei soggetti di cui al comma 1 prevedano che non possano ricoprire una carica in organi di amministrazione e di controllo, salvo la possibilità di optare:

- a) coloro che rivestono cariche elettive o di governo, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 39/1995, nonché incarichi direttivi regionali o nazionali di partito;
- b) coloro che rivestono più di una carica in organi di amministrazione di società o enti istituiti, controllati partecipati, dipendenti dalla Regione o controllati dai citati soggetti;
- c) coloro che rivestono più di due cariche in organi di controllo di società o enti istituiti, controllati partecipati, dipendenti dalla Regione o controllati dai citati soggetti .

3. La Giunta regionale, trascorsi i termini di cui ai commi 1 e 2, verifica il rispetto di quanto previsto dal presente articolo e, in casi di inadempienza anche parziale, adotta i provvedimenti necessari per garantirne l'applicazione, ivi compresa la sospensione dei trasferimenti e delle erogazioni a qualsiasi titolo, ove previsti.”.

#### ***Nota all'articolo 4***

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 è il seguente:

“ Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.